

Dal presidente Roberto Falcone il punto di vista dei tributaristi Lapet

Apprendistato al restyling

Aggiornata la disciplina del contratto di lavoro

Pagina a cura
DI PAMELA GIUFRÈ

Approvato definitivamente dal consiglio dei ministri in via preliminare, avventurati, giovedì 19 maggio, il Testo unico proposto dal ministro del lavoro e delle politiche sociali Maurizio Sacconi, contenente la nuova disciplina del contratto di apprendistato. Il decreto prevede la definizione di tre tipologie: l'apprendistato per la qualifica professionale, l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per il conseguimento di una qualificazione contrattuale, l'apprendistato di alta formazione e ricerca.

Tra le previsioni di maggiore rilievo, l'identificazione del contratto di apprendistato come contratto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di garantire la stabile occupazione e formazione dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

«Abbiamo sempre sostenuto che le prestazioni svolte dai giovani apprendisti e/o tirocinanti debbano ricevere un'equa retribuzione», dichiara il presidente dell'associazione nazionale tributaristi Lapet, Roberto Falcone.

«Nel corso di questi anni», specifica Falcone, «purtroppo abbiamo assistito a un suo scarso utilizzo da parte delle aziende e degli studi professionali, a causa delle difficoltà applicative riscontrate. Sin dalla prima stesura del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali "Tributaristi, consulenti tributari e contabili", la Lapet ha attentamente regolamentato questo tipo di contratto di lavoro con previsioni oggi recepite dal decreto in esame. Per questo, ancora una volta, ci piace sottolineare la nostra lungimiranza».

In particolare, nel disciplinare l'inquadramento dell'apprendista, la Lapet ha posto l'attenzione

sulle attività formative, che devono essere organizzate in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente il lavoratore nell'area di attività di riferimento e garantire di conseguenza la sua stabile occupazione. Inoltre il contratto Lapet prevede la formazione interna agli studi e, nell'estensione della durata del contratto (sino a tre anni), una sorta di anticipazione dell'attuale regolamentazione del tempo indeterminato.

Anche dal punto di vista delle finalità da perseguire, la Lapet ha certamente anticipato la normativa proposta.

Dall'analisi attenta del Centro studi dell'associazione, le disposizioni riprese oggi dal decreto Sacconi sono già contenute nel contratto collettivo stipulato dalla Lapet. In particolare, confrontando il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione previsto dal contratto dei tributaristi con il corrispondente contratto di apprendistato per la qualifica professionale, regolamentato dal decreto, risulta un'evidente affinità tra i soggetti destinatari (giovani che abbiano compiuto i 15 anni di età), la durata del contratto (non superiore a 3 anni), l'utilizzabilità in tutti i settori di attività, ma soprattutto il raccordo con l'ordinamento scolastico, al fine di offrire all'apprendista un percorso alternativo alla formazione scolastica, in grado di consentire l'acquisizione di un titolo di studio attraverso il rapporto di lavoro.

Anche dal confronto con il corrispondente contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere sussiste un'equivalenza sia tra i soggetti destinatari (giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni), sia per la durata del contratto (non superiore a sei anni), al fine di fare acquisire

all'apprendista una qualificazione mediante la formazione sul lavoro.

Infine, sovrapponibile appare anche la disciplina del contratto d'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione sotto il profilo dei soggetti destinatari (giovani dai 18 ai 29 anni), dell'applicazione a tutti i settori di attività, della durata (che è stabilita dalle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, le Università e i centri di ricerca di rilevanza nazionale o regionale) e degli scopi (consentire ai giovani di conseguire un titolo di studio di livello secondario superiore, titoli di studio universitari e di alta formazione).

«Ci preme sottolineare, l'importanza delle regioni», precisa Falcone, «le quali avendo un ruolo fondamentale nelle politiche di formazione, oltre a contribuire a definire i profili formativi riferiti alle varie forme di apprendistato, dovrebbero cofinanziare il progetto, mentre le restanti risorse sarebbero reperite grazie ai fondi interprofessionali. Mi auguro», conclude il presidente, «che questo intervento in materia di apprendistato possa sortire gli effetti desiderati di un più rapido inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a condizioni più dignitose, infondendo in loro la speranza di un futuro migliore».

